Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 342/C.D.T. 24
DEL 12 FEBBRAIO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal prof. Felice Blando e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, assistita dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 12 febbraio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n° 100/A
A.S POL BONAGIA S. ANDREA (TP) avverso la squalifica per sei gare calciatori Baiata Baldassare e Di Bella Pietro; squalifica per quattro gare calciatore Mangiapane Antonino - Gara Campionato 1^ Cat. Gir. "A" Bonagia S. Andrea/Paceco 1976 del 19/01/2013 – C.U. n. 306 del 24/01/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale, la Società Pol. Bonagia S. Andrea, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante chiede che vengano ridotte le sanzioni a carico dei propri calciatori in quanto assolutamente sproporzionate ai fatti commessi e ne chiede, quindi, la riduzione ai minimi edittali, tesi questa ribadita in sede di comparizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art 35 comma 1.1. del C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto documento si evince che al 30' del 2° tempo alcuni calciatori della Pol. Bonagia S.Andrea circondavano l'arbitro ed in particolare, per quello che qui ci riguarda, i calciatori Baiata Baldassare e Di Bella Pietro con fare aggressivo e minaccioso cercavano di indurre il direttore di gara ad annullare la rete appena segnata dalla società avversaria e quando l'arbitro tentava di espellerli, gli stessi gli impedivano di prendere il relativo cartellino in quanto entrambi gli afferravano le mani con forza, reiterando le minacce.
Era a questo punto che l'arbitro cercava la collaborazione del capitano che in quel momento era il sig. Mangiapane Antonino, il quale, di contro, solidarizzava con i propri calciatori minacciando anch'egli il direttore di gara.
Pertanto vista l'impossibilità di eseguire i provvedimenti disciplinari, l'arbitro sospendeva la gara e si rifugiava nello spogliatoio.
In ragione di quanto sopra il reclamo, peraltro redatto in maniera alquanto generica, è infondato nei limiti che seguono.
Ed invero il comportamento posto in essere dai calciatori Baiata Baldassare e Di Bella Pietro va inquadrato nella condotta di particolare gravità prevista e punita dall'art. 19 comma 1 lett. e) C.G.S. che prevede una squalifica non inferiore a quattro giornate di gara e non già, come sostenuto dalla reclamante, nella fattispecie prevista dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.
In ragione di quanto sopra appare comunque opportuno rideterminare, al minimo edittale, la sanzione a carico dei predetti calciatori come da dispositivo.
Per quanto riguarda la squalifica a quattro giornate di gara posta a carico del capitano Mangiapane Antonino, questa non appare suscettibile di alcuna riduzione in quanto il capitano, a termine di regolamento, ha il preciso obbligo di collaborare con l'arbitro al fine del regolare svolgimento della gara, onere che è stato completamente disatteso dal Mangiapane attraverso l'assunzione di un comportamento di particolare gravità (sussumibile anch'esso sotto la fattispecie di cui all'art. 19 comma 1 lett. e) C.G.S.), che ha determinato l'impossibilità della prosecuzione della gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico dei calciatori Baiata Baldassare e Di Bella Pietro in quattro giornate di gara ciascuno.
Respinge per il resto il proposto appello.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 103/A

A.S.D. LIBERTAS RARI NANTES (Sr) avverso sanzione di perdita della gara per 3-0 giusta decisione del G.S.T. – gara Promozione U.P.D. Scicli/A.S.D. Libertas Rari Nantes del 06/01/2013 – C.U. 306 del 24/01/2013

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Libertas Rari Nantes, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante chiede che venga ripetuta la gara in questione, con conseguente annullamento del provvedimento del Giudice Territoriale che ha disposto la punizione sportiva della perdita della gara per 3–0, in quanto la sospensione dell'incontro sarebbe il frutto di un errore tecnico della terna arbitrale che non avrebbe provveduto a notificare le ulteriori espulsioni nei modi regolamentari (esibizione del cartellino rosso o comunicazione al capitano) con conseguente nullità delle stesse. Ciò anche in relazione

alla circostanza che nessuna minaccia si era appalesata nei confronti della terna arbitrale. All'udienza di comparizione nessuno era presente per la reclamante.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art 35 comma 1.1. del C.G.S. il referto dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.
In particolare dalla lettura del predetto documento si evince che al 17' del 2° tempo veniva espulso, per doppia ammonizione, il calciatore Fornaciari Gianluca della Libertas Rari Nantes. Subito dopo, e più precisamente al 19' del 2° tempo, veniva espulso il calciatore Aglianò Giuseppe, sempre della Libertas Rari Nantes, perché cercava di scavalcare la recinzione e nel contempo insultava la tifoseria avversaria. Nel medesimo frangente l'arbitro, anche su segnalazione dell'assistente n.1, considerava espulsi i seguenti calciatori della Libertas Rari Nantes: a) Nocera Raffaele (perché spintonava e strattonava minacciosamente un calciatore avversario); b) Rossitto Gaetano (perché dava una testata ad un calciatore avversario); c) Zagami Giuseppe (perché spintonava un avversario); d) Consales Alessio (per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara). Con la conseguenza che la predetta società non raggiungeva più il numero minimo di calciatori previsto per proseguire la gara.
In ragione di quanto sopra il reclamo è infondato e va respinto, posto che nelle decisioni assunte dal direttore di gara non si rileva alcun errore tecnico, tenuto conto che la mancata esibizione del cartellino rosso al calciatore espulso o la mancata sua comunicazione al capitano non è accompagnata da alcuna sanzione, avendo tali attività solamente una funzione dichiarativa del provvedimento disciplinare e non già, come sostiene la reclamante, una funzione costitutiva. La fattispecie va piuttosto inquadrata nella mera irregolarità formale, già segnalata all'A.I.A. per disposizione del Giudice Sportivo Territoriale.
Sotto altro profilo il reclamo è altresì da respingere, in quanto la reclamante non risulta avere impugnato i provvedimenti disciplinari comminati dal Giudice Sportivo Territoriale a seguito delle segnalate espulsioni, con la conseguenza che detti provvedimenti, in virtù del formatosi giudicato, sono comunque legittimi estendendo i loro effetti (per il principio che il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile) anche sulla legittimità della sospensione della gara con conseguente addebito di responsabilità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto appello.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 114/A
U.S.D. TRECASTAGNI (CT), avverso la squalifica per 4 gare del calciatore Vezzosi Sebastiano - Gara 1^ categoria girone E Valverde/Trecastagni del 26/01/2013 – C.U. N° 319 del 31/01/2013.

La U.S.D. Trecastagni propone appello avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale sopra indicato, del quale chiede l'annullamento, sostenendo che il calciatore indicato è estraneo a quanto addebitatogli dal direttore di gara ed è stato, di contro, oggetto di un comportamento violento da parte di un calciatore avversario anch'esso espulso. Tale ultima circostanza sarebbe, secondo l'assunto della reclamante, provata dal rapporto del commissario di campo.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. solo il rapporto e relativi supplementi redatti dall'arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Il rapporto del commissario di campo, ex art. 35 commi 1.3, 1.4 e 2.1 del C.G.S., fa fede solo in relazione al comportamento dei sostenitori, ovvero in relazione a fatti sfuggiti al controllo diretto degli ufficiali di gara.
Dal rapporto dell'arbitro e dal relativo supplemento, specificatamente acquisito da questa Commissione Disciplinare Territoriale, risulta provato che al 48° del 1° tempo il calciatore n° 6 della società Valverde, nell'intento di raggiungere il pallone, spingeva, con la spalla, il n° 7 avversario sig. Vezzosi Sebastiano facendolo cadere fuori dal terreno di gioco. Al che, continua l'arbitro nel suo supplemento di referto, il calciatore Sig. Vezzosi Sebastiano si rialzava con fare minaccioso e avvicinatosi a pochi centimetri dal calciatore avversario, colpevole della spinta, dapprima lo afferrava per i capelli e, cercando di non farsi vedere dall'arbitro, lo colpiva con una testata. A tale gesto il calciatore avversario reagiva colpendo il Vezzosi con un calcio alla gamba destra.
I predetti calciatori venivano immediatamente divisi dai propri compagni e subito dopo l'arbitro li espelleva.
Da quanto sopra emerge che le ragioni espresse dalla reclamante non trovano riscontro né la sanzione, come inflitta dal Giudice di prime cure, appare suscettibile di riduzione in quanto è congrua in relazione ai fatti addebitati.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n. 117/A
POL. LIBERTAS MARSALA (TP), avverso squalifica calciatore Scarpitta Eros Matteo per 4 gare e inibizione dirigente Baiata Pasquale fino al 12/03/2013 - Campionato C5 serie D prov.le TP Custonaci / Lib. Marsala del 12/01/2013 – C.U. N° 30TP del 24/01/2013

La Pol. Lib. Marsala propone appello avverso i provvedimenti sopra indicati assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani, chiedendone la riduzione in quanto ritenuti eccessivi.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 45 n° 3 b) del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti, fino ad un mese.
Osserva altresì che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto redatto dall'arbitro fa piena prova circa il comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Dalla lettura di tale tale documento ufficiale si evince che il calciatore Scarpitta Eros, Matteo, già espulso al 31° del secondo tempo per doppia ammonizione, dopo il triplice fischio "si avventava in campo" con l'intenzione di aggredire l'arbitro.
Trattasi pertanto di condotta di particolare gravità, in ordine alla quale nulla è stato validamente aggiunto a discolpa dalla appellante, peraltro apparendo la sanzione irrogata dal primo giudice appena adeguata.

P.Q.M.

Ritenuta la non impugnabilità del provvedimento di inibizione a carico del dirigente Baiata Pasquale, respinge per il resto l'appello come sopra proposto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n. 119/A
A.S.D. AURORA CALCIO MAZARA (Tp), avverso squalifica per cinque gare calciatore Giacalone Giampaolo - Gara giovanissimi gir. “B” Aurora Calcio Mazara / Primavera Marsala del 21/01/2013 – C.U. N° 31TP del 31/01/2013.

La A.S.D. Aurora Calcio Mazara propone appello avverso il provvedimento sopra indicato, assunto dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Trapani, sostenendo che il giovane calciatore Giacalone ha solo tentato di colpire l’avversario, senza peraltro arrecare alcun danno fisico talché l’avversario seguitava normalmente a partecipare alla gara fino al termine.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto redatto dall'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale documento ufficiale si evince che al 32° minuto del 1° tempo il Giacalone “ha dato una testata all’avversario” e perciò è stato espulso.
Così inquadrata la fattispecie in esame può tuttavia rilevarsi che il gesto del giovane calciatore in questione, assolutamente condannabile, come del resto affermato dalla società appellante, non ha prodotto alcuna conseguenza apprezzabile, essendosi peraltro esaurito nell’unico contesto determinatosi durante la gara. La sanzione va perciò contenuta come indicato in dispositivo e se pur trattandosi di condotta violenta in danno di avversario (art. 19 n° 4 lett. c C.G.S.) vanno applicate alla fattispecie le circostanze attenuanti derivanti sia dalla giovane età del responsabile sia da quanto espresso sopra.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell’appello dispone contenersi in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Giacalone Giampaolo.
Senza addebito di tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 121/A
A.S.D. ATLETICO CALTANISSETTA, avverso squalifica per cinque gare calciatore Ivan Lo Piano. Gara 1^ categoria girone H Città di Canicattì / Atletico Caltanissetta del 27/01/2013 – C.U. N° 319 del 31/01/2013.

La A.S.D. Atletico Caltanissetta propone appello avverso il provvedimento sopra indicato, assunto dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che il calciatore Ivan Lo Piano si è fatto condizionare dallo stato emotivo del momento, determinato dalla sua espulsione, senza che l’accaduto abbia prodotto più gravi conseguenze. Chiede pertanto una congrua riduzione della sanzione irrogata.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto redatto dall'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In tale documento ufficiale si evince che al 23° minuto del 2° tempo il Lo Piano, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, si avvicinava minacciosamente all’arbitro insultandolo e facendosi quindi condurre fuori campo dai compagni. Posizionatosi dinanzi al proprio spogliatoio seguitava a insultare l’arbitro ogni qualvolta lo stesso si avvicinava nei pressi, durante lo svolgimento della gara.
Così inquadrata la fattispecie in esame può tuttavia rilevarsi che la condotta in questione, sicuramente censurabile come del resto affermato dalla società appellante, è inquadrabile nel disposto di cui all’art. 19 n° 4 lettera a) C.G.S., pur con l’applicazione dell’aggravante determinata dalla reiterazione assunta con fare deliberatamente minaccioso.

La sanzione va perciò contenuta come indicato in dispositivo, applicando alla determinazione minima della stessa indicata nella norma sopra richiamata le aggravanti sussumibili dai comportamenti sopra descritti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello dispone contenersi in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Ivan Lo Piano.
Senza addebito di tassa reclamo non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti, fra i quali quest'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 12 febbraio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°51 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.P.D. M.F. Strasatti
Sig.Laudicina Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)
N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/01/2013 prot. 11.760 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.P.D. M.F. Strasatti (€ 50,00 x n.8 calciatori);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Laudicina Rosario;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Barraco Antonino, Bivona Gianpaolo, Buscemi

Vincenzo, Galfano Giovanni, Mistretta Guido, Montalto Gianpiero, Palermo Alessandro, Villafranca Antonino, tesserati per la società' A.P.D. M.F. Strasatti all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°53 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Campobello
Sig.La Chiana Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)
N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/01/2013 prot. 11.762 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) a carico della società A.S.D. Campobello (€ 50,00 x n.15 calciatori);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Chiana Giuseppe;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Benenati Gaspare, Buschashvili Avtandil, Canfarotta Salvatore, Carovana Calogero, Crimi Benito, Denaro Giuseppe, Flauto Gianluca, Messana Giovanni, Oddo Leonardo, Patti Andrea, Pizzitola Stefano, Salice Giuseppe, Stallone Dario, Volpe Giuseppe, Zito Benedetto, tesserati per la società' A.S.D. Campobello all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°54 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Gymnica Scordia
Sig.ra Gurrisi Alessandra (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 02/01/2013 prot. 11.763 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse rappresentate dal dirigente Sig. Parisi Sebastiano giusta delega allegata agli atti del procedimento, il quale ha prodotto i certificati medici di idoneità all'attività sportiva dei calciatori deferiti (documenti in atti).
La Commissione Disciplinare Territoriale

P.Q.M.

Dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Gymnica Scordia, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Chiana Giuseppe e di tutti i calciatori deferiti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n°55 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Priolo Calcio
Sig. Pantano Michele (Presidente all'epoca dei fatti)
N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/01/2013 prot. 11.764 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a carico della società A.S.D. Priolo Calcio (€ 50,00 x n.5 calciatori);
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Pantano Michele;
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori De Grande Francesco, Giaccotto Concetto, Ierna Francesco, Oliva Giuseppe, Tini Damiano, tesserati per la società' A.S.D. Priolo Calcio all'epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 12/02/2013

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana